



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO SANT'ELPIDIO A MARE

INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO - C.F. 90055110440 - C.M. APIC839002

Via Carlo Alberto dalla Chiesa n. 114 – 63811 – Sant'Elpidio a Mare (FM)

Tel. 0734.859226/0734.810800 - Fax 0734.818609 – email: apic839002@istruzione.it – web: www.iscsem.edu.it

Prot. n. 9564/A13a

Sant'Elpidio a Mare, li 09/11/2019

Comunicazione: 61

Ai docenti

Al Personale scolastico

AI SITO WEB – SEZ. DOCENTI E ATA

AI DSGA

OGGETTO: DISPOSIZIONI VIGILANZA SUGLI ALUNNI E SULLE STRUTTURE

1. Secondo il Codice civile l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola – cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'**obbligo di sorveglianza** perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola **fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normalità, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale.**
2. La **responsabilità degli insegnanti** non è limitata alle lezioni, ma si estende all'**attività scolastica in genere** (pausa didattica, assemblea di classe, assemblea d'istituto, visite guidate, viaggi d'istruzione, attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche per spettacoli o manifestazioni culturali, attività integrative e simili). Ne derivano:
 - 2.1. la necessità che **ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza** e che **ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente Scolastico o suo delegato (Responsabile di Plesso) eventuali assenze**, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;
 - 2.2. la necessità che **docenti e collaboratori scolastici** diano seguito tempestivamente alle **disposizioni organizzative del Dirigente Scolastico o suo delegato (Responsabile di Plesso)** – come le sostituzioni dei docenti assenti - anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso, da un suo collaboratore, dal Responsabile di Plesso o dal personale di Segreteria in attesa della comunicazione scritta. È infatti intuitivo che il **diritto del minore** ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la **priorità** su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio. Se questa priorità non fosse rispettata si darebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del Codice civile da parte del docente incaricato. Il minore verrebbe inoltre privato del suo diritto al tempo-scuola. Rimane poi da valutare il profilo di **responsabilità disciplinare** del lavoratore che abbia ommesso di rispettare le disposizioni organizzative del Dirigente ed è comunque garantito al personale il diritto di rimostranza successiva

al Dirigente;

- 2.3. la necessità di ridurre alle situazioni **determinate da cause di forza maggiore le uscite anticipate degli allievi** e di **accogliere comunque gli allievi giunti in ritardo**, riservandosi eventualmente l'azione disciplinare secondo l'opportunità. Nel caso in cui gli studenti subissero un danno (p. es.: incidente stradale) o lo infliggesse ad altri durante l'orario scolastico, infatti, *la sola comunicazione generica (tanto quella fornita ai genitori con la conoscenza del regolamento d'istituto quanto quella fornita ad esempio con l'uso di sms o e-mail ai genitori) potrebbe non essere considerata sufficiente* a sancire il riaffidamento ai genitori, in considerazione sia del fatto che il genitore deve essere messo in grado di provvedere al figlio, tramite l'indicazione esatta delle circostanze del riaffidamento, sia della difficoltà di fornire la prova della conoscenza di tali circostanze da parte dei genitori.
3. In sede disciplinare e giudiziaria – se si è verificato un danno al minore o a terzi – ci si accerta che il danno stesso sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sua sorveglianza. **Il docente pertanto può liberarsi dalla responsabilità solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento dannoso poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.** Nel caso del proprio momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione alla loro età e maturità) fosse tale da non comportare alcun pericolo per loro, che l'allontanamento risultasse giustificato e che altro personale qualificato fosse intervenuto in sostituzione di chi si fosse allontanato.

Vigilanza sui minori durante lo svolgimento dell'attività didattica

1. Fa parte degli obblighi di servizio imposti ai docenti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 dispone che, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, **i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi.** Lo stesso carattere di obbligatorietà di trovarsi in classe nell'orario previsto (e cinque minuti prima per chi entra in servizio) vige per i docenti in contemporaneità (siano essi di posto comune, di sostegno, di religione o di lingua inglese), i quali devono considerarsi parimenti responsabili di eventuale omessa vigilanza rispetto al docente tenuto alla lezione frontale.
2. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio; conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.
3. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale stabilita dall'orario delle lezioni.
4. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba, per impellente necessità e non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.
5. Il docente che inviti il collaboratore scolastico a vigilare sulla scolaresca resta responsabile di ciò che succede ai propri alunni a meno che non possa dimostrare che l'assentarsi dalla classe è stato motivato da uno stato di necessità legittima, essendo questa la sola condizione a far transitare la responsabilità su altri. In tal caso, il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal profilo professionale.
6. Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se ha precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi motivato da uno stato di necessità del docente di allontanarsi dalla classe.
7. I collaboratori scolastici invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. Per estraneo è da intendersi qualsivoglia persona la cui presenza non sia assolutamente giustificata da adempimenti correnti connessi ad attività scolastiche in senso stretto. Anche in tali casi, la presenza dei non addetti, es. genitori o visitatori, deve essere limitata al periodo di tempo necessario.
8. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni, non sarà consentito loro fare foto o riprese se non autorizzati dalla Dirigente. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
9. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Vigilanza sui minori dall'ingresso dell'edificio fino al raggiungimento dell'aula

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico, presso ciascun ingresso dell'edificio é presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio vigilano il passaggio degli alunni nei rispettivi ambiti di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
3. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.
4. Per motivi di sicurezza, non avendo i plessi dell'istituto grandi spazi all'esterno del complesso scolastico per la sosta di alunni e genitori, é consentito agli alunni della scuola primaria, prima dell'ingresso a scuola, di accedere negli spazi esterni, dove devono mantenere un comportamento corretto ed essere vigilati dai genitori. La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza di alunni lasciati incustoditi dai genitori prima del loro ingresso.

Vigilanza sui minori nella frazione temporale interessata ai cambi di turno dei docenti

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire le operazioni, recandosi nelle vicinanze delle aule interessate al cambio di turno.
2. Il docente che lascia la classe deve recarsi tempestivamente nell'aula in cui é programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiva un movimento a catena, che consente di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.
3. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che non hanno precedenti impegni ovvero entrano in servizio a partire dalla 2^a ora in poi, sono tenuti a farsi trovare, cinque minuti prima del cambio dell'ora, già davanti all'aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca.
4. I docenti che non hanno impegni successivi all'ora effettuata ovvero che terminano il servizio hanno l'obbligo di permanere fino a quando non subentri il docente dell'ora successiva.
5. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.
6. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Direzione oppure al coordinatore di plesso.

Vigilanza sui minori durante l'intervallo/ricreazione

1. La vigilanza sugli alunni durante la ricreazione é effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi in quella scansione temporale, permanendo nell'aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell'intervallo é richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.
2. I collaboratori scolastici durante l'intervallo devono vigilare, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni.
3. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente le classi, senza allontanarsi se non per esigenze impellenti.

Vigilanza sui minori durante il tragitto aula – uscita dall'edificio al termine delle lezioni

1. Al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, i collaboratori scolastici segnalano con il suono della campanella il termine delle lezioni e l'uscita delle classi.
2. Presso ciascuna porta di uscita dell'edificio é presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni.
3. Al termine delle attività didattiche, i docenti accompagnano la scolaresca fino agli ingressi stabiliti.

4. Nella scuola dell'infanzia, i docenti accolgono in sezione i genitori degli alunni per il prelievo degli stessi.
5. Nella scuola primaria, i docenti si assicureranno del puntuale prelievo da parte dei genitori e, in caso contrario, provvederanno a contattare telefonicamente i genitori medesimi. E' possibile il prelievo degli alunni da parte di parenti, amici o conoscenti della famiglia, solo se provvisti di delega scritta. Gli alunni delle classi quarte e quinte primaria al termine delle lezioni potranno lasciare l'edificio scolastico non affidati ai genitori, previa autorizzazione della famiglia
6. Nella scuola secondaria, gli alunni al termine delle lezioni potranno lasciare l'edificio scolastico non affidati ai genitori, previa autorizzazione della famiglia.

Vigilanza sui minori portatori di handicap

1. La vigilanza sui minori portatori di handicap gravi, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente di base o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Vigilanza sui minori durante il tragitto scuola – palestra , laboratori, aule speciali e viceversa

1. Durante il tragitto scuola – palestra (interna-esterna all'istituzione scolastica), laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.
2. Durante il trasferimento degli alunni della classe dalla sede alla palestra, interna o esterna all'edificio scolastico, e viceversa sono responsabili della vigilanza i docenti di educazione fisica nella media e di motoria nella scuola dell'infanzia e primaria assegnati alla classe nelle ore di lezione. Nel caso in cui più classi debbano essere trasferite ed è disponibile un solo insegnante di ed. fisica , l'azione di vigilanza è affidata anche agli insegnanti a disposizione presenti, di norma un insegnante per classe, che verranno individuati nell'orario di lavoro. I docenti saranno altresì responsabili della vigilanza degli alunni nel caso in cui durante l'anno scolastico si verificano delle condizioni idonee alla fruizione degli spazi esterni agli edifici scolastici, comunque all'interno del territorio comunale, allo scopo di favorire un migliore sviluppo delle capacità psicomotorie in ambiente naturale.

Vigilanza sui minori durante le visite guidate/viaggi d'istruzione

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.
2. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

Vigilanza sui minori in caso di sciopero

1. In occasione di uno sciopero, la Dirigente Scolastica attiva tutte le forme utili di comunicazione per avvisare le famiglie sulle modalità di funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. Il dipendente che non aderisce allo sciopero deve assicurare la prestazione per le ore di lavoro previste.
3. La vigilanza sugli alunni nella giornata di sciopero deve essere costantemente assicurata dal personale che presta regolare servizio. A tal fine, la Dirigente Scolastica può chiamare il lavoratore in servizio a cambiare classe o orario di servizio fermo restando il totale delle ore di servizio previste per il giorno dello sciopero.

Chiusura ed apertura degli edifici scolastici

1. I collaboratori scolastici chiudono tutti i cancelli dell'istituto 10 minuti dopo l'inizio delle lezioni e sorvegliano la chiusura dei cancelli esterni durante le ore di lezione fino all'orario di uscita in modo continuativo. Inoltre, terminata l'uscita degli alunni, procedono alla chiusura dei cancelli invitando l'utenza ad uscire.
2. L'utenza ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'Istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'Ufficio del Dirigente Scolastico e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi.
3. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle funzioni, previa segnalazione al Dirigente Scolastico/DSGA.
4. I signori rappresentanti di libri di testo ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento. In tal caso possono accedere nella sala professori per interloquire con i docenti della scuola secondaria non in servizio ed accedere alle aule della scuola primaria in orario di programmazione.
5. E' vietato l'accesso di motocicli, automobili ed altri veicoli negli spazi aperti della scuola, compreso l'accesso nell'area parcheggio dei plessi. I veicoli di servizio accederanno nell'area scolastica per il tempo strettamente necessario. Sarà valutata dal Dirigente Scolastico ogni eventuale deroga per favorire l'accesso a scuola degli alunni portatori di handicap.

Vigilanza sulle strutture e sui beni dell'istituto

1. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici dovranno controllare quanto segue:
 - a. che tutte le luci siano spente;
 - b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
 - c. che siano chiuse le finestre, le porte d'ingresso, le porte di sicurezza degli uffici, i cancelli della scuola e che sia inserito l'allarme;
 - d. se hanno preso servizio gli operatori della ditta esterna di pulizia, raccomandare a questi ultimi di controllare quanto sopra indicato.

Vigilanza sui minori nel caso sia necessario "dividere" una classe per assenza del docente

1. Nel caso in cui si renda necessario suddividere gli alunni in altre classi, causa assenza di un docente e di impossibilità a sostituirlo, gli alunni verranno assegnati preferibilmente alle classi del medesimo piano/padiglione. La suddivisione avverrà tenendo conto della capienza massima dell'aula e con il supporto del collaboratore scolastico assegnato al plesso, su indicazione del coordinatore di plesso. In assenza di quest'ultimo, il docente di classe che ha in carico gli alunni provvederà ad organizzare la suddivisione.
2. Il docente che accoglie gli alunni provenienti da altre classi annoterà sul registro di classe e sul registro elettronico i nominativi degli alunni ospiti, la classe di provenienza ed il tempo di permanenza.
3. Il coordinatore di plesso o, in assenza di questi, il docente di classe annoterà su apposito modulo, da consegnare in portineria, la destinazione degli alunni.

Queste indicazioni hanno valore permanente fino a rettifica o a variazione della normativa vigente e del Regolamento d'Istituto.

*LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Teresa Santagata*

*Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs.n. 39/1993*